



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 39 2012

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

- Obbligo formativo sulla sicurezza per lavoratori e datori di lavoro RSPP

Gli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in data 21 dicembre 2011, hanno dato piena attuazione alle previsioni contenute negli articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 inerenti l'**obbligo formativo** in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** per datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione) e **lavoratori** (vedi Aggiornamento AP n. 42/2012).

Gli Accordi in questione definiscono durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione in oggetto in funzione del livello di rischio connesso all'attività svolta dal datore di lavoro e classificata sulla base dei codici ateco 2002 - 2007.

DISPOSIZIONI NORMATIVE

L'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni di RSPP e lavoratori deriva, rispettivamente, dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del D.Lgs n. 81/2008.

In particolare,

- l'articolo 34, comma 2 dispone che il **datore di lavoro** che intende svolgere i **compiti di RSPP**:

"(...) deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (...)"

- l'articolo 37, commi 1, 2 e 3 dispone che il datore di lavoro assicura che **ciascun lavoratore**:

“(...) riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza (...).

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali (...).

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici (...)”

Entrambe le disposizioni richiamate subordinano la definizione di durata, contenuti minimi e modalità di erogazione della formazione a specifici accordi da adottare in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Tali Accordi, che hanno dato piena attuazione agli obblighi formativi introdotti dagli articoli 34 e 37 del D.Lgs n. 81/2008, sono stati siglati in data 21 dicembre 2011. Da ultimo, è stato raggiunto l'Accordo 25 luglio 2012 recante le linee applicative dei precedenti accordi di dicembre 2011.

LIVELLI DI RISCHIO

Come anticipato in precedenza, **durata e contenuti minimi** della formazione destinata a datori di lavoro RSPP e lavoratori **si differenziano** in base al **livello di rischio connesso all'attività svolta** e **classificata** secondo i **codici Ateco 2002 - 2007**.

Nella tabella di seguito riportata viene indicata la durata minima della formazione in materia di salute e sicurezza distinta in funzione dei destinatari (datori di lavoro RSPP e lavoratori) e del grado di rischio.

GRADO DI RISCHIO	DESTINATARI FORMAZIONE	DURATA MINIMA FORMAZIONE
BASSO	DATORI DI LAVORO RSPP	16
	LAVORATORI	8
MEDIO	DATORI DI LAVORO RSPP	32
	LAVORATORI	12
ALTO	DATORI DI LAVORO RSPP	48
	LAVORATORI	16

DATORI DI LAVORO RSPP

Per i **datori di lavoro RSPP**, il monte ore di formazione da frequentare, individuato in base al settore Ateco 2002-2007 di appartenenza e al conseguente livello di rischio associato, è pari almeno a:

- 16 ore in presenza di rischio basso;
- 32 ore in presenza di rischio medio;

- 48 ore in presenza di rischio alto.

I percorsi formativi in oggetto devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:

- **modulo giuridico** (il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica; il sistema istituzionale della prevenzione; i soggetti del sistema di prevenzione aziendale e relativi compiti, obblighi, responsabilità, ecc.);

- **modulo gestionale** (gestione ed organizzazione della sicurezza; i criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi; il documento di valutazione dei rischi; i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, ecc.);

- **modulo tecnico** (individuazione e valutazione dei rischi; i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; il rischio da *stress* lavoro-correlato; ecc.);

- **modulo relazionale** (formazione e consultazione dei lavoratori; l'informazione, la formazione e l'addestramento; le tecniche di comunicazione; ecc.).

Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun corso e accertato tramite verifica l'apprendimento, viene rilasciato l'**attestato di frequenza**.

È, infine, previsto l'**aggiornamento con periodicità quinquennale**, la cui durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio in precedenza individuati, è così definita:

- per il rischio basso, 6 ore;
- per il rischio medio, 10 ore;
- per il rischio alto, 14 ore.

Esoneri e periodo transitorio

In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in oggetto i datori di lavoro che abbiano frequentato, entro la data del 26 luglio 2012, corsi che risultino documentalmente approvati alla data del 26 gennaio 2012.

Non sono, inoltre, tenuti a frequentare i corsi di formazione i datori di lavoro

- che dimostrino di aver già svolto, all'11 gennaio 2012, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997;
- in possesso dei requisiti per svolgere i compiti di RSPP, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'Accordo 26 gennaio 2006 siglato in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano

(esonero ammesso solo in caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro).

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione dell'obbligo formativo in esame, in caso di inizio di nuova attività, è previsto che il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il percorso formativo per i lavoratori è distinto in due momenti: la **formazione generale** e la **formazione specifica**.

La **formazione generale** è **trasversale a tutti i settori di attività**, ha una **durata minima di 4 ore** e deve riguardare argomenti quali:

- concetti di rischio;
- danno;
- prevenzione;
- protezione;
- organizzazione della prevenzione aziendale;
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

La **formazione generale** può essere effettuata **anche in modalità e-learning**.

La **formazione specifica**, invece, è **determinata in funzione dei rischi propri di ciascun settore di attività** e la relativa **durata** è **differenziata** in relazione alla **gravità del rischio** stesso. In particolare, per un rischio

- basso, la durata della formazione specifica è almeno di 4 ore,
- medio, la durata della formazione specifica è almeno di 8 ore,
- alto, la durata della formazione specifica è almeno di 12 ore.

A conclusione del percorso formativo e a fronte dell'esito della prova di valutazione finale, al lavoratore, che abbia frequentato almeno il **90% delle ore di formazione**, viene rilasciato apposito attestato di frequenza.

È, infine, previsto un **aggiornamento quinquennale**, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati, comprendente:

- approfondimenti giuridico-normativi,
- aggiornamenti sui rischi a cui sono esposti i lavoratori e
- aggiornamenti sull'organizzazione e la gestione della sicurezza in azienda.

Momento di insorgenza dell'obbligo formativo

Il **lavoratori nuovi assunti** devono essere avviati ai rispettivi corsi di formazione **anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente**

all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile **completare il corso di formazione** prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato **entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.**

In **fase di prima applicazione**, inoltre, **non** sono **tenuti** a frequentare i corsi di formazione in esame i **lavoratori in forza** che abbiano frequentato, entro e non oltre il 26 gennaio 2013, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati al 26 dicembre 2012 (data di entrata in vigore dell'Accordo 21 dicembre 2011), rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Con riferimento ai **lavoratori in forza** per i quali il datore di lavoro **non** può dimostrare di aver **fatto alcuna formazione in materia di salute e sicurezza, l'obbligo formativo**, se non ancora assolto, **deve essere adempiuto il prima possibile.**

SISTEMA SANZIONATORIO

Come per tutti gli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro, anche in caso di inadempienza in merito alla formazione da parte dei datori di lavoro RSPP e dei lavoratori sono previste sanzioni.

Nello specifico, in caso di inadempienza dell'obbligo di formazione:

- da parte dei datori di lavoro RSPP, sono previsti l'arresto da 3 a 6 mesi o un'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400;
- nei confronti dei lavoratori sono previsti l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da euro 1.200 a euro 5.200.

17 settembre 2012

I migliori saluti.
Lucia Filippi

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: neqoilconsenso@studio-filippi.it*

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.